

IN BREVE n. 033-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

da «Corriere Economia» di lunedì 12 agosto 2019

*... la differenza fra stipendio netto e lordo è
altissima e dipendenti e pensionati continuano a pagare
al Fisco il conto più salato ...*

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 9 agosto 2019 riferito mese di luglio

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7					
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2019

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,7 Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,315744**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,5177089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: LUGLIO 2019 - aggiornato: 9 agosto 2019 - prossima diffusione: 16 settembre 2019

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	102,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,7

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

CASSE PRIVATIZZATE - NO AI TAGLI SULLE PENSIONI OLTRE AI 100mila EURO

Con la circolare 116 del 9 agosto 2019 l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 1 commi 261/268 della legge 145/2018.

Il prelievo straordinario sulle pensioni di importo complessivamente superiore a 100mila euro non riguarda i trattamenti erogati dalle Casse professionali; sono pure fuori dai tagli le pensioni Inps d'invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore delle vittime del dovere o azioni terroristiche.

In particolare:

... il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito il suo avviso sull'interpretazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che **le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.**

Viene precisato che ai fini della riduzione la norma fa riferimento esclusivo delle pensioni dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestione separata. Pertanto la liquidazione di una pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi in cui sia coinvolta una cassa professionale salva dal taglio degli assegni d'oro superiori a 100mila euro. Se invece il pensionato liquida una pensione in cumulo frutto della sola contribuzione presente nelle gestioni dell'Inps la pensione, se superiore a 100 mila euro, risulterà coinvolta nel taglio

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 116 del 9.08.2019 (documento 150)

PENSIONI - RICONGIUNZIONE PIU' ONEROSA PER EX PILOTI DELL'AM ISCRITTI AL FONDO VOLO

Ricongiungere i contributi maturati presso l'ex-Inpdap nel Fondo Volo a seguito di una riassunzione del servizio nel settore privato alle dipendenze di una compagnia aerea privata, può risultare più onerosa. Se la cessazione dal servizio statale è avvenuta prima del 2010 non si possono, infatti, portare a scomputo dell'onere di ricongiunzione gli interessi maturati sino alla data della domanda *Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - sentenza numero 20522 pubbl. il 30 luglio 2019*

XVIII RAPPORTO ANNUALE INPS

Crescita salari al 1974 al 2017: invariato il reale potere d'acquisto, genitori di allora e figli di oggi hanno la stessa capacità di spesa, professionisti però più ricchi rispetto ai lavoratori dipendenti, più poveri i collaboratori, ma ciò che è più tragico i figli di oggi hanno meno sicurezza al posto di lavoro, incerto e flessibile con pensione più lontana nell'età e meno consistente.

LEGGI IN <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52957>

Vedi articolo di Daniele Cirioli su Italia Oggi Sette di lunedì 12 luglio 2019 a pagina 43.

INPS e LAVORO OCCASIONALE

Per il lavoro autonomo occasionale (di cui all'art. 2222 cc), cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui, non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps.

Codice civile - articolo 2222

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

QUOTA 100 - PRECISAZIONI SULLA CUMULABILTA'

Colla circolare n. 117 l'Inps fornisce alcune precisazioni su «pensioni quota 100», possibilità di pensione anticipata col requisito minimo di 62 anni di età e 38 di contribuzione (per l'anzianità contributiva cumulabile anche la contribuzione estera non coincidente), operativa in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021.

In particolare tale forma di pensione non è cumulabile per tutto il periodo sino al compimento dell'età pensionabile con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo con l'eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale sino a 5 mila euro annui.

In particolare viene ricordato:

➤ redditi che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- compensi percepiti per l'esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- diritti di autore;
- brevetti

➤ redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l'articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);

- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).

Tenendo presente che il DL 4/2019 ha stabilito la regola dell'incumulabilità della "quota 100" a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, e non preclude la possibilità di posticiparla, il lavoratore del settore privato (la facoltà è, però, preclusa ai lavoratori del settore pubblico) può esprimere nella domanda di pensione la volontà di differirne la decorrenza escludendo in tal modo un reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 117 del 9.08.2019 (documento 151)

FIRMATO DAL MINISTRO GIULIA GRILLO IL DECRETO PER ELENCHI SPECIALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

LEGGI IN

<https://www.casertakeste.it/firmato-il-decreto-che-istituisce-gli-elenchi-speciali-delle-professioni-sanitarie-salvati-20-000-operatori/>

AGENZIA DELLE ENTRATE - DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA

Domanda

I contributi pagati per il riscatto della laurea sono interamente deducibili o esiste un limite di importo massimo?

Risponde Paolo Calderone

I contributi versati in maniera volontaria per riscattare gli anni di corso legale di laurea sono deducibili per intero senza limitazione d'importo, ferma restando la capienza del reddito complessivo. La deduzione è prevista per cassa, cioè nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FERMO**

CONVEGNO

IL MEDICO E LA PRIVACY

**Teoria e pratica: il codice deontologico e la legge sulla privacy
nel mondo del professionista medico
e delle strutture sanitarie pubbliche e private**

Sabato 7 settembre 2019

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Corso Cefalonia n. 69 - FERMO

Evento ECM n. 2603-273049 6 crediti formativi



- 08,00 **Registrazione partecipanti**
- 08,15 **Saluto delle Autorità**
- 08,30 **Introduzione - Dott. ssa Anna Maria Calcagni Presidente OMCeO Fermo**
- 09,00 **Il segreto professionale nel codice deontologico e nella legge civile e penale**
Prof. Marco Perelli Ercolini
- 10,00 **Il codice in materia di protezione dei dati personali:**
nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy
- aspetti regolamentari e sanzionatori
Avv. Paola Maddalena Ferrari
- 11,00 **Adempimenti per il MMG e negli studi associati**
Dott. Paolo Misericordia - Medico di Medicina Generale
- 11,30 **Adempimenti dell'odontoiatra**
Dott. Nicola Capriotti - Odontoiatra
- 12,00 **Adempimenti negli ospedali e nelle strutture private**
Dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli - Presidente Omceo Pescara
- 12,30 **Adempimenti negli ambulatori ASL**
Dott. Giovanni Lombardi - Specialista ambulatoriale interno
- 13,00 **Aspetti particolari**
Avv. Paola Maddalena Ferrari
- 13,30 **Dibattito con i relatori**
- 14,30 **Verifica**

Responsabile scientifico:

Dott. ssa Anna Maria Calcagni Presidente OMCeO FERMO

Segreteria Organizzativa: **Dott.ssa Maria Grazia Santini**

OMCeO Fermo - Corso Cefalonia n. 69 - 63900 FERMO Tel 0734-221610 - fax 0734-216527 - segreteria@omceofermo.it

La partecipazione all'evento è gratuita. È obbligatoria l'iscrizione. L'apposita scheda è scaricabile dal sito internet www.omceofermo.it, da inviare **ENTRO IL GIORNO 5 SETTEMBRE per fax o e-mail**

Il Convegno, riservato a Medici Chirurghi e Odontoiatri (tutte le discipline), assegna 6 crediti ECM per 99 partecipanti con priorità in base all'ordine di iscrizione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Domanda

Ho letto che non sono più tassati i canoni di locazione non incassati. È così e da quando?

Risponde Paolo Calderone

Per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-*quinquies*) ha introdotto una nuova disposizione.

In particolare, è ora previsto che i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora *“la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”*.

Se i canoni verranno riscossi in periodi d’imposta successivi, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata (articolo 21 del Tuir) con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.

Questa nuova disposizione vale per tutti i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

DL 34/2019

Articolo 3 quinquies - Redditi fondiari percepiti

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purchè la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.